

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTI PER IMPRESE INNOVATIVE

Strumenti di finanziamento alternativi ai canali tradizionali

Bolzano, martedì 7 giugno 2016
Avv. Bruno Telchini

MINI-BOND

La crisi che ha coinvolto le imprese italiane dal 2007 e che non si è ancora completamente risolta, ha indotto il legislatore ad eliminare le barriere che impedivano alle PMI di accedere a fonti di finanziamento diverse dal finanziamento bancario

I cd. Mini-bond sono titoli di debito emessi dalle imprese sul mercato mobiliare sottoscritti da investitori professionali qualificati che a fronte del capitale- rimborsato poi secondo modalità predefinite- offrono una determinata remunerazione

Sono stati introdotti dall' **art. 32 del DL n.83 del 22.06.2012 (cd. Decreto Sviluppo)** che ha esteso alle società non quotate, diverse dalle banche e dalle micro imprese, la disciplina già prevista per le società quotate.

Gli strumenti ammessi sono:

- cambiali finanziarie
- obbligazioni
- titoli definiti dalla legge come "similari"

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



360LEX

Quadro normativo

Art. 32 del DL n.83 del 22/06/2012 (cd. Decreto Sviluppo)

Art. 36 comma 3 del DL 179/2012 (cd. Decreto Sviluppo bis)

Art. 12 DL 145/2013 del 23/12/2013 (cd. Decreto Destinazione Italia)

DL 91/2014 del 24/06/2014 (cd. Decreto Crescita e Competitività)

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Le modifiche all'Art. 2412 C.C.

L'art. 2412 del C.C. dispone «*la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite*» (primo comma)

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali... (secondo comma)

In precedenza il comma quinto dell'art. 2412 disponeva che «*il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati*»

Il Decreto Sviluppo con l'art. 32 sostituendo il comma cinque dell'art. 2412, ha esteso la possibilità di emettere obbligazioni superiori al doppio del patrimonio netto a tutte le società non quotate, diverse dalle banche e dalle micro imprese, che emettono «obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione»

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Ai sensi del successivo Decreto Legge 179/2012 (art.36 comma 3) le società emittenti hanno la possibilità di dedurre gli interessi passivi entro i limiti di legge, qualora i mini-bond siano:

- negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell'Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
- detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo del 24/02/1998 n.58 che non detengano più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario sia residente in Italia o in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni

Con il Decreto Legge 145/2013 ed il Decreto Legge 91/2014 oltre ad essere ulteriormente regolamentati gli strumenti di finanziamento, è stata prevista la disapplicazione della ritenuta del 26% agli interessi e altri proventi delle obbligazioni (e similari) e delle cambiali finanziarie detenuti da:

- investitori qualificati purché non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
- corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio e a società per la cartolarizzazione dei crediti (legge del 30/04/1999 n.30)

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Caratteristiche principali

Le caratteristiche principali dei mini-bond sono:

- prestito obbligazionario **tra 1 e 2 milioni di Euro**
- durata minima di **3 anni** e massima di **5 anni**
- rimborsati mediante pagamento di interessi (semestrali) con **tasso** compreso **tra il 3% ed il 7%** annuo, con garanzie ridotte

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Vantaggi

I principali vantaggi offerti alle PMI che intendono accedere ai mini-bond includono:

- **maggiore flessibilità** all'impresa
- dal punto di vista della programmazione, la possibilità di ottenere finanziamenti per gli investimenti sul medio-lungo periodo → **maggiore stabilità** aziendale
- dal punto di vista giuridico, contrariamente ai finanziamenti ed ai fidi bancari (sottoposti a revoca unilaterale da parte della banca), i mini-bond operano a **scadenza fissa**, offrendo così **maggiore garanzie**
- sotto il profilo economico i mini-bond prevedono, a differenza del finanziamento bancario, la **corresponsione dei soli interessi**
- i costi di emissione dei mini-bond sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Sono deducibili le spese di consulenza, compensi per advisor, spese legali società di rating, arranger...

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Requisiti

Requisiti formali:

- Società italiana non quotata (società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici)
- Non soggetta a procedure concorsuali
- Diverse da banche o mirco imprese, come da raccomandazione 2003/261/CE: 2 milioni di euro o dieci dipendenti

Requisiti di mercato:

- Solidità finanziaria, comprovata da un rating investment grade e dalla disponibilità di garanzie collettive
- Size di emissione non inferiore a 2 milioni di euro
- Adeguato livello di risorse finanziarie necessarie a supportare il progetto di crescita

Requisiti informativi:

- Bilanci degli ultimi due esercizi depositati
- In caso di quotazione delle obbligazione, revisione del bilancio
- Businessplan dettagliato e credibile
- Processi e sistemi dell'area amministrativa e controllo (bilanci di periodo e previsione economico patrimoniale con frequenza almeno semestrale)
- Disponibilità documenti societari contenente informazioni essenziali (atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, certificato fallimentare)

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



La situazione locale

Per quanto riguarda la provincia di Bolzano, la società **Pensplan Invest Sgr. s.p.a.** ha istituito nel 2013, con la collaborazione di **Prader Bank** ed il sostegno della **Camera di Commercio di Bolzano**, il **Fondo Euregio Minibond**, ed ha appena concluso la fase di sottoscrizione con 70 milioni di euro.

Il fondo ha trovato la partecipazione di numerosi investitori regionali, ad oggi si contano investimenti da parte di **19 imprese** (tra cui Dedagrupo, Technoalpin ed anche la trentina Diatex) e punta all'acquisizione di nuova liquidità sino alla quota di 100 milioni complessivi.

Inoltre è stato istituito il **Fondo Strategico Trentino-Alto Adige**, gestito da **Finint Investments SGR s.p.a.** e promosso dalle **Province di Bolzano e Trento** e dal fondo **Laborfond** che ha sviluppato un nuovo progetto definito "micro-bond". Si tratta di titoli emessi da società con sede legale o operativa in Trentino – A. Adige, costituite in forma di società di capitali, con più di 10 dipendenti, ricavi compresi tra 2 e 15 milioni di Euro e utile di €

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



360LEX

Crowdfunding

Tipi di Crowdfunding:

- **DONATION:** consiste nella raccolta di denaro via internet senza corrispettivo (spinta emotiva- impegno sociale, politico, etc.)
- **REWARD:** supporto di un progetto avendo come corrispettivo un compenso (normalmente modesto) sotto le più svariate forme
- **EQUITY:** corrispettivo azionario offerto all'investitore. Unica forma di crowdfunding sottoposto a riserva di legge. Avviene attraverso piattaforme autorizzate dalla Consob iscritte in registro ordinario o speciale

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



360LEX

Start-up innovativa

Il Decreto Sviluppo bis (n. 179/2012) ha disciplinato in Italia il cd. Equity Crowdfunding, definito come «**Raccolta di capitale di rischio tramite portali online destinate al finanziamento delle start-up innovative**»

La "*start-up innovativa*" è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

Questo tipo di società deve:

- essere costituita da non più di 48 mesi
- avere un bilancio di esercizio degli ultimi due anni non superiore a 5 milioni di euro
- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



È necessario inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere un rapporto di spese in ricerca e sviluppo uguale o superiore al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa
- avere tra i dipendenti più di un terzo di dottori di ricerca o laureati comunque impegnati nella ricerca
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



EQUITY CROWDFUNDING

L'art. 30 del D.L 179/2012 ha definito il cd. equity crowdfunding come "Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line" destinate al finanziamento delle start-up innovative, ovvero piattaforme online che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative.

L'attività di gestione dei portali è affidata ad imprese qualificate e garantita dall'iscrizione in un registro tenuto dalla Consob

Le imprese possono pubblicare sui portali online le offerte al pubblico per la raccolta dei capitali destinati al finanziamento progetti. L'offerta prevede la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative.

Le banche ed altri istituti finanziari, dopo aver adeguatamente informato l'investitore, provvedono alla sottoscrizione dello strumento finanziario

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



PMI innovative

Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso alle PMI innovative oltreché agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line.

Per PMI innovative si intende un società residente in Italia che ha:

- un bilancio certificato e redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili

- azioni non quotate in un mercato regolamentato

Deve inoltre possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa

- impiegare come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, personale qualificato in ricerca e innovazione

- essere titolare di privativa industriale (analogamente alle start-up)

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Il crowdfunding è dunque uno strumento che consente alle piccole e medie imprese e alle start-up che intendano investire nell'innovazione, di essere finanziate da soggetti esterni in relazione ad uno specifico progetto.

Dal punto di vista dell'investitore l'adesione al progetto dell'impresa rappresenta una scommessa sul successo dell'azienda. Difatti, si tratta di un investimento in capitale di rischio nel quale l'investitore diventa socio dell'azienda, seguendone le sorti. Pertanto il successo del crowdfunding dipende dal giusto incentivo a finanziare quelle imprese che forniscano all'investitore le maggiori prospettive e potenziali garanzie di rientrare del proprio capitale ed incrementarlo mediante la crescita dell'azienda finanziata.

La presentazione del progetto è determinante: impatto emozionale sull'investitore

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



L'Italia è stato il primo paese a regolamentare il fenomeno del Crowdfunding, con il **regolamento Consob 18592/2013**

Con la **delibera Consob 19520 del 24/02/2016** sono state introdotte le seguenti modifiche:

- identificazione di un ulteriore tipologia di investitori ai fini della sottoscrizione del 5% dell'offerta
- estensione del Crowdfunding alle PMI innovative ed agli OICR specializzati
- specifiche sulla natura del conto destinato all'emittente (escrow account)
- semplificazione al processo di esecuzioni, ordini (optim)
- rivisitazione dell'iter autorizzativo e dei termini di decadenza dell'autorizzazione

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



In conclusione, se i minibond sono principalmente diretti alle PMI con un certo rating e struttura, il crowfunding è mirato principalmente allo sviluppo di impresa, ed in particolare alle start-up.

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



PROGRAMMA SMART & START ITALIA

Il Decreto Ministeriale (Sviluppo Economico) 24 settembre 2014 ha istituito un nuovo regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

Il fondo è gestito da Invitalia e prevede uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro destinato a finanziare programmi di investimento delle start-up innovative per l'acquisizione di:

- impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto
- componenti hardware e software funzionali al progetto
- brevetti e licenze
- certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
- progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



I programmi di investimento (importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di Euro) devono essere mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, oppure valorizzare i risultati della ricerca pubblica e privata. Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Non sono invece ammissibili le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, che però potrebbero rientrare nel programma "Sabatini"

L'agevolazione prevede la concessione di un mutuo senza interessi, della durata massima di 8 anni, e senza la necessità di prestare garanzie, che può coprire sino al 70 % delle spese ammissibili (80% per le imprese costituita da giovani, donne o tra i cui soci figura un ricercatore rientrato dall'estero)

Le domande di finanziamento possono essere presentate dal 16 febbraio 2015 sino ad esaurimento fondi.

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni sono disciplinate dalla circolare del Ministero Sviluppo Economico 68032 del 10/12/2014

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



I FINANZIAMENTI PER I BENI STRUMENTALI

La cd. Legge "Nuova Sabatini – Beni strumentali 2016" emessa in attuazione dell'art. 2 decreto-legge n. 69/2013 (cd. Decreto del fare) prevede un insieme di misure finanziarie per incentivare gli investimenti delle imprese tesi all'acquisto dei beni strumentali.

La prima misura di favore consiste nell'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico che consente alle PMI che intendano investire in beni strumentali e che ne facciano domanda, di accedere ad un plafond di finanziamenti di tipo tradizionale, messi a disposizione dal canale bancario, istituiti dalla Cassa Depositi e Prestiti attraverso una rete di istituti aderenti all'iniziativa.

Il plafond prevede uno stanziamento pari a 5 miliardi di Euro.

Inoltre, il programma prevede per l'anno 2016 un contributo economico per coprire gli interessi sui finanziamenti bancari, erogato simulando un piano di ammortamento a rate semestrali al tasso di 2,75% annuo per 5 anni. Pertanto, le eventuali eccedenze di interessi restano escluse dall'agevolazione e rimangono a carico delle imprese.

Un'altra misura di favore prevista dalla normativa prevede che le PMI possono richiedere che il finanziamento bancario sia coperto dalla garanzia dello Stato (Fondo di garanzia per le PMI)

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Investimenti per beni strumentali

Come premesso, presupposto fondamentale per accedere al finanziamento consiste nell'effettuare investimenti per acquistare o acquisire in leasing beni strumentali, destinati alla creazione o ampliamento di uno stabilimento, oppure alla diversificazione o trasformazione del processo produttivo. Per beni strumentali si intendono:

- Macchinari
- Attrezzature
- Impianti
- Beni strumentali ad uso produttivo
- Hardware, software e tecnologie digitali

I beni acquistati devono essere nuovi e riferiti contabilmente alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni".

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Riassumendo sulla Nuova Sabatini- Beni strumentali 2016

Le imprese che presentano domanda di accesso al contributo e che intendono effettuare l'investimento per acquistare i beni strumentali o acquisirli in leasing possono ottenere:

- Un finanziamento da parte delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati
 - - per la durata massima di 5 anni
 - - per un importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
 - - utilizzato per effettuare gli investimenti entro 12 mesi dalla concessione del finanziamento
- Un contributo per la copertura degli interessi sul finanziamento
 - - calcolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali al tasso di 2,75% annuo per 5 anni
- La copertura del finanziamento concesso mediante garanzia dello Stato (Fondo di garanzia per le PMI).

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Le condizioni di accesso al programma e le regole di ammissione sono state stabilite con il decreto legge 3/2015 ed il decreto interministeriale di data 25.1.2016.

La circolare 26672/2016 del 23.3.2016 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce invece ogni aspetto relativo alla presentazione della domanda di finanziamento, tra cui le modalità di presentazione della domanda, i soggetti legittimati, i termini e la documentazione da allegare.

La procedura prevede che l'istituto bancario trasmetta al Ministero la documentazione fornita dall'impresa. Una volta ottenuto il via libera ministeriale la banca delibera la concessione del finanziamento che dovrà poi essere confermato dal Ministero nei trenta giorni successivi.

Le domande possono essere presentate dal 2 maggio 2016 sino ad esaurimento fondi.

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Grazie per l'attenzione !

Avv. Bruno Telchini
Via Cassa di Risparmio n. 3, 39100 Bolzano
t. 0471 063506
f. 0471 063507
bruno.telchini@360lex.it

TELCHINI & MAYR
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

